COMUNE DI VILLASIMUS

Provincia Sud Sardegna

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Villasimius

Istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2011 modificato e integrato con deliberazioni C.C. n. 38 del 30 settembre 2011, n. 4 del 06.03.2017, n. 3 del 31.01.2019, riapprovato con delibera C.C. n. 11 del 14.03.2019 e con delibera C.C. n. 3 del 22/01/2020 e con delibera del Commissario Straordinario adottata con poteri del Consiglio Comunale n. 02 del 02/11/2023

Indice

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 1

ART. 2 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA. 1

ART. 3 ESENZIONI 1

ART. 4 PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 1

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA 2

ART. 6 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE 2

ART. 7 VERSAMENTI 3

ART. 8 DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA 3

ART. 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO 4

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE 4

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA 5

ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 5

ART. 13 CONTENZIOSO 5

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 5

Art. 1
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" è il pernottamento nelle strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Villasimius, distinte nelle tipologie di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'imposta di soggiorno si applica per tutta la durata del pernottamento, altresì, alle locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'art. *21-bis* della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo" e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2
Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento dell'imposta.

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Villasimius.
2. . I soggetti responsabili dell'imposta e del relativo versamento al comune sono:
   - il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 1 comma 1;
   - il locatore occasionale di cui all'articolo 1 comma 2;
   - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del decreto-legge 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017;
   - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del decreto-legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad uso turistico sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Il riversamento avviene secondo modalità operative concordate con atto convenzionale da sottoscrivere tra le parti.

Art. 3
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

   a) i minori entro il decimo anno di età non compiuto;
   b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
   c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva nel territorio di Villasimius;
   d) i portatori di handicap autosufficienti;
   e) i portatori di handicap non autosufficienti e un loro accompagnatore.

Art. 4
Periodo di applicazione dell'imposta

1. Il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alle locazioni occasionali e alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi al valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:

   a. periodo a decorrere dal primo maggio al trentun ottobre di ciascun anno solare:
      i. € 4,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, classificate 4 stelle e superiori;
      ii. € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 3 stelle;
      iii. € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;
      iv. € 1,00 a pernottamento a persona per le locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'articolo 21bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16;
   b. periodi a decorrere dal primo gennaio al trenta aprile e dal primo novembre al trentun dicembre di ciascun anno solare:
      i. € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, classificate 4 stelle e superiori;
      ii. € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 3 stelle;
      iii. € 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
      iv. € 0,50 a pernottamento a persona per le locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'articolo 21bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16.

   c. Per il solo anno 2022, per il periodo dal primo al trentuno ottobre, si applica la misura di imposta di cui al precedente punto b)

Art. 6
Obblighi di comunicazione e dichiarazione

1. Il responsabile d'imposta comunica al Comune di Villasimius - Ufficio Tributi, entro i primi cinque giorni lavorativi di ciascun mese, il numero dei pernottamenti del mese solare precedente con indicazione del numero di quelli imponibili e di quelli esenti suddivisi per categoria secondo le definizioni di cui all'articolo 3.

2. Il responsabile d'imposta comunica al Comune di Villasimius - Ufficio Tributi, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;
4. I responsabili d'imposta di cui all'art. 2 sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4, del D.L. 34 del 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 7
Versamenti

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2, da effettuarsi entro i termini di presentazione della dichiarazione mensile stabiliti dal precedente articolo 6 comma 1, deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Villasimius o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Nella comunicazione telematica, il responsabile d'imposta, indica gli estremi della ricevuta dei versamenti effettuati a titolo d'imposta per ogni periodo comunicato.
3. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a € 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo in una scadenza successiva una volta che sia raggiunto un importo di almeno € 10,00.

   Resta fermo l'obbligo di versamento annuale dell'imposta entro il quinto giorno lavorativo successivo al trentun dicembre dell'anno di imposta, ancorché inferiore a € 10,00.

   Rimane altresì fermo, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione periodica mensile.

Art. 8
Destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato per le seguenti finalità:
   a) organizzazione, attuazione e sostegno alle iniziative culturali, di spettacolo e sportive, eventi e manifestazioni, compreso attività di supporto e di logistica;
   b) attività di miglioramento, supporto e assistenza al traffico veicolare e pedonale;
   c) interventi di prevenzione della sicurezza, di soccorso e di assistenza sanitaria dei turisti;
   d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità a mare;
   e) servizi di informazione turistica, gestione interventi di promozione, accoglienza, trasporto e intrattenimento per i turisti e i visitatori;
   f) interventi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e tutela dei beni ambientali e culturali nonché dei luoghi di cultura e di pubblico spettacolo;
   g) sostegno e promozione iniziative finalizzate allo sviluppo economico;
   h) copertura di costi diretti e/o finalizzati alla gestione dell'imposta di soggiorno;
   i) spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale fino al 20% dell'introito previsto.
2. Il Comune di Villasimius si impegna a definire annualmente, entro il mese di novembre dell'esercizio precedente e di comune accordo con le organizzazioni degli operatori turistici locali rappresentative di

almeno il 50% dei posti-letto presenti sul territorio, gli interventi a sostegno delle strutture ricettive per il miglioramento dell'offerta turistica.

Art. 9
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1 commi 792 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 160;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
   a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili d'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
   b) inviare ai responsabili d'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
   c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta
   d) effettuare controlli mediante l'utilizzo di strumenti e/o servizi telematici anche online.

Art. 10
Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del responsabile d'imposta della dichiarazione di cui all'art 180, comma 4, del D.L. 34 del 19.05.2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi sell'art.4 comma 5 ter del Decreto n. 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 12
Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza della Giunta Comunale.